



Regolamento elettorale della Futura Club I Cavalieri S.S.D. a R.L.

L'assemblea ordinaria dei soci della Società Sportiva Dilettantistica FUTURA CLUB I CAVALIERI S.S.D. a R.L., riunita in data 5 marzo 2012 alle ore 21,30 presso la sede di Via Roma 223, Prato, approva il seguente regolamento elettorale, proposto dal consiglio di amministrazione della Società.

La nostra Società Sportiva nello svolgimento della propria attività, intende uniformarsi ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche sociali.

A tale scopo è necessario dotare la Società di uno specifico regolamento elettorale

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 Premessa

Il presente documento è considerato regolamento interno alla Società Sportiva Dilettantistica Futura Club I Cavalieri a R.L. ed ha la funzione di coordinare le operazioni elettorali relative all'elezione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 2 - Cariche sociali

Le elezioni alle cariche sociali, devono tenersi entro la data di approvazione del bilancio (normalmente entro Aprile) dell'anno successivo alla scadenza del mandato, tra queste si comprendono:

- a) l'elezione del Presidente;
- b) l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'elezione del Collegio dei Revisori (ove eventualmente previsto).

Art. 3 - Eleggibilità dei soci

Sono eleggibili tutti i soci Ordinari Fondatori ed i soci Partecipanti maggiorenni che risultano iscritti nella Società nella stagione agonistica corrente riferita alla data delle elezioni.

I candidati devono essere in regola con il pagamento della quota associativa, non devono ricoprire la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, non devono aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.

Non possono altresì essere eletti i dipendenti e/o coloro che intrattengono rapporti economici con la Società, escluse le prestazioni professionali svolte da professionisti.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta salva la possibilità di rimborso delle spese affrontate per l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Art. 4 - Modalità per la presentazione della candidatura.

Ogni Socio sia esso Ordinario Fondatore che Partecipante può presentare e formalizzare la propria candidatura alla nomina sia di Presidente che di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Società Sportiva Dilettantistica con consegna per posta, a mano presso la sede ed anche tramite invio mail da inoltrare all'indirizzo futuraclubprato@pec.it (casella di posta elettronica certificata della società) entro le ore 18,00 del 7° giorno (di calendario) antecedente la data di fissazione delle elezioni.

Alla ricezione della richiesta di candidatura verrà rilasciata apposita ricevuta a mano o a mezzo mail. Successivamente seguirà la conferma dell'accettata candidatura.

Il candidato deve accompagnare la propria candidatura indicando per quale settore (nuoto o nuoto sincronizzato) intende presentarsi, allegando ad essa un breve testo di presentazione del proprio profilo personale.



Tutto il materiale consegnato, verrà messo a disposizione di tutti i soci e reso pubblico mediante la divulgazione sul sito internet della società.

Della lista dei candidati aventi titolo sarà prodotto un elenco di aspiranti Consiglieri diviso per settori (nuoto e nuoto sincronizzato), redatto esclusivamente in ordine alfabetico. La lista della candidature, saranno stampate sulle schede elettorali utili per lo svolgimento dell'espressione del diritto di voto.

Art. 5 - Composizione del costituendo consiglio direttivo

In applicazione di quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione della Società sarà formato da un minimo di tre ad un massimo di undici soci, membri che verranno eletti sulla base degli articoli del presente regolamento.

I membri eletti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del neo eletto Presidente, verranno attinti nella graduatoria delle due liste (nuoto e nuoto sincronizzato) in questo modo: i primi quattro candidati maggiormente votati di ciascun settore e successivamente a seguire i due candidati che avranno ottenuto a seguire il maggior numero dei voti fra tutti a prescindere dai settori di appartenenza in cui si sono candidati.

Art. 6 - Soci elettori - Diritto di voto

Sono soci elettori tutti i soci sia essi Ordinari Fondatori che Partecipanti della Società, compresi i soci maggiorenni tesserati nella Futura Club I Cavalieri per l'annata sportiva corrente al momento delle elezioni. Nelle votazioni per l'elezione delle cariche sociali non sono ammesse le deleghe.

Art. 7 - Commissione elettorale - Lista dei candidati

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, stabilisce la data, il luogo e la durata delle elezioni. Il Consiglio di Amministrazione nomina una Commissione elettorale composta da cinque membri di cui fra gli stessi verrà eletto un Presidente.

La Commissione Elettorale raccoglie le proposte di candidatura presentate dai soci ordinari fondatori e soci partecipanti entro i sette giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, e compila una lista unica elencando tutti i candidati alle diverse cariche sociali divisi nei due settori (nuoto e nuoto sincronizzato), ad esempio quelli per la sola carica di Presidente e quelli per la sola carica di Consiglieri, in ordine rigorosamente alfabetico che rimane affissa alla bacheca sociale fino al termine delle operazioni di voto. I candidati possono presentare la propria candidatura anche per più cariche.

I membri della Commissione Elettorale non potranno candidarsi alle elezioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Operazioni di voto

La Commissione elettorale predisporrà una scheda distinta per ciascuno degli Organi da eleggere. Gli elettori esprimono il loro voto, nel luogo e nei tempi stabiliti dall'Assemblea, sulle schede consegnate loro dalla Commissione elettorale, e le depositano nelle urne debitamente sigillate. Le operazioni di voto sono valide con la presenza costante di almeno due membri della Commissione.

Art. 9 - Espressione dei voti di preferenza

L'elettore esprime le sue preferenze apponendo una croce in ciascuna scheda di votazione precompilata con i nomi dei candidati, scegliendo il nome del candidato alla Presidenza, i nomi dei candidati alle cariche di Consigliere ed eventualmente il nome del candidato alla carica di Revisore.

Le preferenze possibili per le varie schede sono:

- 1 (una) per la scheda alla carica di Presidente;
- 10 (dieci) per la scheda alla carica dei Consiglieri;
- 1 (una) per l'eventuale carica del Revisore.



Le schede con più scelte effettuate oltre quelle consentite vengono considerate nulle. Il voto per le elezioni alle cariche sociali è fatto sempre a scrutinio segreto.

Art. 10 - Spoglio dei voti

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto la Commissione elettorale, provveduto allo spoglio delle schede votate, proclama eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di preferenze per le varie cariche e redige il verbale delle operazioni, che rimane depositato in Segreteria a disposizione di tutti i soci. Insieme al verbale il Comitato Elettorale depositerà:

1. l'elenco degli elettori;
2. le schede scrutinate ed assegnate;
3. le schede annullate e quelle eventualmente contestate o non assegnate.

Per ogni controversia è referente il Comitato Elettorale.

Art. 11 - Cumulo dei voti - Elezione a più cariche – Opzioni - Rinunce

I voti di preferenza ottenuti da un candidato per l'elezione ad una carica non possono essere, in alcun caso, cumulati con i voti ottenuti dallo stesso candidato per altre cariche. I soci che fossero contemporaneamente eletti a più di una carica, o che intendessero rinunciare alla carica attribuita, devono esercitare l'opzione o la rinuncia entro cinque giorni dall'elezione, comunicando in forma scritta la propria volontà al Presidente della Commissione. L'opzione o la rinuncia, devono essere espresse nei tempi e nei modi come sopra previsti per la candidatura.

Art. 12 - Comunicazione del risultato delle votazioni

La Commissione Elettorale affigge nella bacheca Sociale e pubblica sul sito internet un estratto del verbale di scrutinio, e ne dà comunicazione entro tre giorni del risultato, agli eletti ed agli uscenti, a mezzo mail, invitandoli ad una riunione congiunta da tenersi entro quindici giorni dalla chiusura delle elezioni. In tale riunione il Presidente della Commissione Elettorale, dopo aver nominato gli eventuali soci che subentrano nelle cariche agli eletti che hanno esercitato l'opzione o la rinuncia, concorda con i due Consigli di Amministrazione (entrante ed uscente) la data del trasferimento dei poteri con la loro definitiva nomina nell'Assemblea dei Soci Ordinari Fondatori che verrà appositamente convocata.

Art. 13 - Passaggio dei poteri

Il passaggio dei poteri dal Consiglio di Amministrazione uscente al Consiglio di Amministrazione eletto avrà luogo, su invito del Presidente eletto, entro trenta giorni dalla data delle elezioni.

Art. 14 - Durata delle cariche

Il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori durano in carica di regola due esercizi sociali, e sono tutti rieleggibili. Nel caso di elezioni straordinarie per scioglimento degli Organi in carica, per qualsiasi motivo, i nuovi eletti dureranno in carica fino al 31 Dicembre dell'anno sociale successivo a quello dell'elezione.

Art. 15 - Cariche vacanti - Sostituzioni

In caso di vacanza della carica di Presidente nel corso del mandato, la carica viene assunta dal Vice Presidente; in caso di vacanza di membri del Consiglio di Amministrazione o del Revisore, ne prendono il posto i primi dei non eletti alle ultime elezioni.

In ogni caso non è possibile sostituire più della metà dei membri del Consiglio di Amministrazione durante un mandato sociale. Qualora venisse a mancare per qualsiasi motivo più della metà dei membri, il Consiglio di Amministrazione decade immediatamente. Esso rimane in carica soltanto per il disbrigo delle pratiche urgenti e per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria, da tenersi entro 30 giorni dalla data del decadimento, per indire nuove elezioni ai sensi degli articoli previsti dal presente regolamento.

Le cariche sociali assunte per sostituzione o per elezioni straordinarie verranno mantenute fino alla scadenza naturale del mandato in corso a quel momento.